

4 ° SETTORE

SERVIZI INFORMATICI E
INNOVAZIONE DIGITALE

Capitolato speciale d'appalto per il servizio di assistenza e manutenzione degli apparati di rete privi di garanzia post-vendita dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti per 12 mesi con opzione di rinnovo contrattuale per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione degli apparati di rete privi di garanzia post-vendita dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti per 12 mesi. L'elenco dei modelli e delle quantità degli apparati di rete oggetto del servizio in acquisto è presente nell'Allegato 1).

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile unico di progetto: ing. Daniele De Simone, Dirigente del 4° Settore - Servizi Informatici e Innovazione Digitale dell'Unione Terre d'Argine, che è possibile contattare al numero telefonico 059/649343, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale segreteria.sia@terredargine.it;
- punto istruttore della procedura è la dott.ssa Silvia Costanzini che è possibile contattare al numero telefonico 059/649418, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale silvia.costanzini@terredargine.it;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): individuato dalla Stazione appaltante, il cui nominativo sarà indicato prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Il CPV è cod. 72250000-2 "Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza" inserito nell'Allegato n. 9 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Servizi per l'Information Communication Technology".

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto relativo al presente appalto avrà durata di 1 (uno) anno con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Le parti concordano che, alla scadenza del contratto, lo stesso potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi mediante scambio di comunicazione via PEC tra la presente Amministrazione e l'operatore, da inviarsi almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto in corso.

In assenza di tale comunicazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto alla naturale scadenza.

Il rinnovo avverrà alle medesime condizioni economiche e contrattuali, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 3 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in canone annuo di Euro 3.257,00, al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi i costi relativi alla sostituzione totale degli apparati di rete, nonché alla sostituzione di tutte le componenti interne ed esterne che costituiscono un apparato di rete o singole parti dello stesso, ivi compresi apparati di tipo switch in fibra ottica, cavi in fibra ottica e materiali di consumo (es. batterie). Sono altresì comprese le spese di trasporto e ogni onere accessorio necessario per il corretto espletamento del servizio.

Il corrispettivo è determinato a corpo.

L'attività è una mera assistenza tecnica per apparati di rete pertanto non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato d'Appalto, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- il Codice civile.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n. 9 al capitolato d'onori per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Servizi per l'Information Communication Technology".

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- l'offerta dell'impresa affidataria.

Art. 6 - Descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è il servizio di assistenza e manutenzione degli apparati di rete privi di garanzia post-vendita il cui elenco e ubicazione è indicato all'Allegato 1).

Le attività da parte del fornitore dovranno:

- svolgersi nell'ambito della settimana lavorativa articolata dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato, festivi esclusi;
- prevedere prestazioni con interventi effettuati durante l'orario lavorativo degli Uffici dell'Unione delle Terre d'Argine secondo i tempi e i livelli di servizio definiti.

In dettaglio sono comprese le seguenti attività:

a) attivazione ticket dell'intervento per verifica problematica:

Un tecnico dell'Amministrazione invierà una richiesta di attivazione di un ticket nel quale verranno indicate la quantità e la tipologia di apparati di rete (tra quelli riportati nell'elenco di cui all'Allegato 1) che necessitano di intervento; le richieste di assistenza saranno presentate dall'Amministrazione all'affidatario secondo le modalità seguenti:

- via telefono;
- via email o PEC;

A tal fine, l'affidatario dovrà fornire all'Amministrazione un nominativo referente, un contatto telefonico, un contatto e-mail e/o PEC. La richiesta di intervento si intenderà presa in carico all'atto della creazione di un ticket, notificata da una e-mail riportante la data e l'ora di inoltro della richiesta e il numero di ticket assegnato. La creazione del ticket da parte dell'affidatario dovrà avvenire entro la giornata lavorativa di invio della richiesta; se la richiesta è inoltrata in un giorno non lavorativo il ticket dovrà essere creato entro il primo giorno lavorativo successivo.

b) intervento tecnico:

L'intervento tecnico potrà essere svolto on-site o da remoto e deve essere svolto entro 3 giorni lavorativi successivi la data di presa in carico del ticket da un tecnico idoneo e in possesso delle competenze tecniche per effettuare gli appositi interventi.

Si precisa che in casi eccezionali, l'Amministrazione potrà richiedere beni con carattere di urgenza la cui consegna dovrà avvenire entro n. 1 (uno) giorno lavorativo dalla data di presa in carico del ticket.

L'intervento prevede la verifica della problematica e il ripristino delle funzionalità dell'apparato di rete; per ripristino delle funzionalità della postazione di lavoro si intende la messa in funzione dell'apparato di rete malfunzionante o guasto mediante:

- a) verifica del problema del guasto e immediato ripristino della funzionalità dell'apparato di rete;
- b) verifica del problema del guasto e sostituzione immediata di parti di ricambio obsolete o guaste dell'apparato di rete con parti di ricambio nuove di fabbrica o ricondizionate;
- c) ritiro dell'apparato di rete malfunzionante o guasto e sostituzione dell'apparato di rete guasto con dispositivo nuovo di fabbrica o ricondizionato con caratteristiche tecniche pari o superiori a quello guasto e della sua configurazione secondo le indicazioni fornite dal DEC o da un tecnico dall'Amministrazione delegato dal DEC; la sostituzione definitiva dell'intero apparato o di sue parti che non risultino riparabili, è ammessa con materiale identico o tecnologicamente più evoluto nuovo di fabbrica o ricondizionato, previa approvazione da parte del DEC o da un tecnico dall'Amministrazione delegato dal DEC. In tal caso, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione e al ritiro del dispositivo guasto entro sette giorni lavorativi a partire dalla data di intervento. Ogni trasporto/spedizione avverrà a cura e spese dell'affidatario, anche mediante corriere.
- d) ritiro dell'apparato di rete e sostituzione temporanea dell'apparato stesso con apparecchiatura c.d. "muletto" con caratteristiche simili a quella guasta; si precisa che il cd. apparato di rete "muletto" dovrà possedere la configurazione fornita dal DEC o da un tecnico dall'Amministrazione delegato dal DEC. In tal caso, il fornitore dovrà risolvere il guasto entro sette giorni lavorativi a partire dalla data di intervento. Qualora l'intervento dovesse risultare più complesso del previsto, il DEC o un suo delegato avrà la facoltà di concordare con l'affidatario un termine di risoluzione dell'intervento superiore a tre giorni lavorativi a partire dalla data di intervento. In tal caso, il fornitore dovrà garantire un supporto tecnico temporaneo che possa permettere all'ente la continuità nell'erogazione del servizio erogato dall'apparato di rete malfunzionante da sostituire.

Si precisa che la sostituzione dell'apparato di rete può avvenire anche mediante corriere e che tutte le parti di ricambio e il materiale sostituito dovrà essere coperto da garanzia del produttore

c) collaudo apparato di rete:

Il tecnico dell'affidatario prima della spedizione dovrà effettuare il collaudo delle funzionalità dell'apparato di rete oggetto dell'intervento.

d) ritiro dell'apparato guasto o di parti difettose (completa dei relativi accessori):

L'affidatario dovrà svolgere il ritiro dell'apparato guasto o delle parti difettose e dei relativi accessori.

Al termine di ogni intervento verrà rilasciato un rapporto d'intervento in cui verrà indicata la data dell'intervento, descritta l'attività svolta e firmato dal DEC o da un tecnico dall'Amministrazione delegato dal DEC. L'affidatario potrà utilizzare formati di reportistica già in uso presso il medesimo.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà operare nell'esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni

naturali e consecutivi.

Art. 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 11 - Verifiche di conformità – Certificato di regolare esecuzione

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 e art. 38 allegato II. 14 del D.lgs.36/2023, il verbale di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal DEC entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del contratto.

Art. 12 – Pagamento delle fatture

L'affidatario dovrà emettere una fattura elettronica relativa al canone fisso con cadenza trimestrale posticipata.

L'oggetto da indicare in fattura dovrà essere **“Servizio di assistenza e manutenzione degli apparati di rete privi di garanzia post-vendita dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti per 12 mesi”**, e dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:

- Determina;
- Impegni di spesa;
- Anno e periodo di riferimento della fattura;
- CIG.

Ad ogni fattura dovranno essere allegati i report di intervento erogati nel periodo di validità contrattuale oggetto della fatturazione.

L'emissione delle fatture dovrà essere autorizzata dal R.U.P., previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e di attestazione di regolare esecuzione comunicata dal Direttore dell'esecuzione.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico affidatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica.

L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura *“imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”*. Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine - 4° Settore Servizi Informatici e Innovazione Digitale, 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 13 -Revisione prezzi

È ammessa la revisione prezzi per il servizio di assistenza e manutenzione ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 dell'Allegato II-2 bis al D.lgs 36/2023 il CPV individuato in quanto ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto della prestazione è 72250000-2 “Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza”, inserito nell'Allegato n. 9 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica “Servizi per l'Information Communication Technology”.

Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT, sarà assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione.

La SA tramite il RUP monitora l'andamento del predetto indice con frequenza trimestrale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5%.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. Al fine di assicurare alla stazione appaltante durante l'intera fase di esecuzione del contratto il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

Art. 14 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e

ss. mm., e a fornire all'ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 15 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 16 – Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo:

la Stazione appaltante applicherà la penale dell'0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per gli interventi di cui all'art. 6 del presente capitolato;

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità (corrispondente all'ultimo canone di manutenzione)

b) penale per inadempimento: la penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione.

Art. 17 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'oggetto del presente appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n.5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto del servizio di assistenza e manutenzione;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi all'oggetto dell'appalto che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 19 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 20 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 21 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 22 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione riferirà all'impresa aggiudicataria mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 23 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24 - Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

Il titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC terredargine@postecert.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail presidente@terreargine.it;

- a. il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Sig.ra Maria Cristina Cicogni della società Hars S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail privacy.cast@sys-datgroup.com ;
- b. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme

sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- g. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.